



COMUNE DI DERUTA

REGOLAMENTO

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI DERUTA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2018

INDICE

Art. 1	
Oggetto e Finalità	Pag 3
Art. 2	
Ammissione, limiti di età per la partecipazione.....	Pag 3
Art. 3	
Il Responsabile.....	Pag 3
Art. 4	
Attività	Pag 4
Art. 4 bis	
Vita del Gruppo.....	Pag 4
Art. 5	
Operatività del Gruppo.....	Pag 4
Art. 6	
Resoconti dell'impiego.....	Pag 5
Art. 7	
Località di impiego.....	Pag 5
Art. 8	
Doveri del Volontariato.....	Pag 5
Art. 9	
Diritti del Volontariato.....	Pag 5
Art. 10	
Addestramento e Materiali.....	Pag 6
Art. 11	
Provvedimenti disciplinari agli iscritti.....	Pag 6
Art. 12	
Autorizzazione ad operare.....	Pag 7
Art. 13	
Garanti del Regolamento.....	Pag 7
Art. 14	
Norme Finanziarie.....	Pag 7
Art. 15	
Disposizioni Finali.....	Pag 7

Art. 1
(Oggetto e Finalità)

E' costituito presso la Sede Municipale il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Deruta. Esso non ha scopo di lucro, è apolitico e aconfessionale.
L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione.

Art. 2
(Ammissione, limiti di età per la partecipazione)

Possono essere ammessi cittadini di ambo i sessi, di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 75 e che siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile. Gli aderenti che superano il limite dei 75 anni possono essere impiegati in iniziative di rappresentanza e diffusione della cultura di Protezione Civile.

Nel gruppo sono ammessi cittadini residenti nel Comune e non residenti ma che manifestano interesse a svolgere la loro attività a vantaggio della cittadinanza locale, allo scopo di prestare la loro opera – senza fini di lucro o vantaggi personali – nell'ambito della protezione civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso in caso di calamità, di superamento dell'emergenza e di formazione nella materia suddetta.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco allegando:

- apposito certificato medico attestante l'idoneità psico – fisica;
- attestato di frequenza ad un corso di formazione di base per volontari di protezione civile (od alternativamente dichiarazione di assenso alla frequentazione del corso medesimo previsto comunque nell'attività di formazione/addestramento);
- autodichiarazione attestante l'inesistenza di carichi pendenti.

I volontari ammessi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica o eventuale specializzazione.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

I volontari appartenenti al Gruppo Comunale, per le attività connesse allo svolgimento di compiti di protezione civile, sono coperti da polizza assicurativa per infortuni e da polizza per responsabilità civile verso terzi. I volontari hanno facoltà di ritirare in qualsiasi momento la propria iscrizione al Gruppo, dandone semplice comunicazione scritta da inoltrare al Sindaco e con riconsegna di tutto il materiale avuto in custodia.

Art. 3
(Il Responsabile)

Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile, può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il Gruppo stesso, può altresì nominare il Vice Coordinatore in caso di assenza o impedimento, per tutte le attività di protezione civile.

Il Sindaco può altresì nominare l'Assessore competente conferendo delega alle funzioni di responsabile del gruppo.

Il Sindaco nella sua veste di Autorità Comunale di Protezione Civile e di Rappresentante Legale del Gruppo, può disporre lo scioglimento con provvedimento motivato.

Art. 4 (Attività)

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Predispone e aggiorna:
 - Le schede con i nominativi dei volontari iscritti solo al gruppo comunale, dei volontari iscritti anche ad un'altra organizzazione di volontariato di protezione civile e dei volontari disponibili per emergenze al di fuori del territorio comunale;
 - La scheda relativa alla singola associazione;
 - Le schede relative ai materiali e mezzi a disposizione per l'attività di protezione civile;
 - Garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e degli aderenti al gruppo comunale, indicando inoltre capacità e tempi di mobilitazione;
 - Cura l'informazione e la formazione del gruppo sia attraverso addestramenti interni sia favorendo la partecipazione, secondo i programmi formativi degli enti competenti, ai corsi di formazione finalizzati a favorire la costituzione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
 - Collabora con il Comune e con gli enti competenti per l'organizzazione di esercitazioni;
 - Collabora con il Comune per l'attività di informazione alla popolazione per migliorare il livello di sensibilità in materia di protezione civile;
 - Sviluppa ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile.

Art. 4 bis (Vita del Gruppo)

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna, in particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa.

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 2 all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 5 (Operatività del Gruppo)

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti (Regione Umbria). Il coordinatore del gruppo, nel corso di attività di protezione civile (ordinarie e straordinarie), svolge compiti di indirizzo e raccordo tra il sindaco e il gruppo comunale. Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel piano comunale di emergenza e comunque secondo quanto definito, in materia di volontariato, dal sistema legislativo vigente. L'attivazione del gruppo, ai fini dell'applicazione dei rimborsi di legge è demandata alla Regione Umbria.

Art. 6
(Resoconti dell'impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in appositi registri tenuti dal Coordinatore tecnico e vistati dal Sindaco. Anche per consentire gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia dei registri, o estratti degli stessi, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

Art. 7
(Località di impiego)

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza. Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco o suo Delegato dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali su richiesta degli organi competenti.

Art. 8
(Doveri del Volontariato)

Il volontario che aderisce al gruppo comunale è tenuto a partecipare alle attività menzionate agli art. 4, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza). Il volontario, nei casi decisi dal Responsabile dell'Attività, s'impegna ad indossare l'uniforme indicata di volta in volta, a custodirla integra nella forma e nell'aspetto e a farne un corretto uso integrandola a scopo protettivo con le dotazioni di sicurezza previste dalla Legge. S'impegna altresì al corretto uso ed alla custodia adeguata delle attrezzature personali affidategli. Il volontario si impegna ad osservare in ogni sua parte il presente Regolamento.

Art. 9
(Diritti del Volontariato)

Ai sensi dell'art.9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile – purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri – saranno garantiti - nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile - i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n°266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- il rimborso delle spese sostenute, in conformità all'art.10 DPR 194/2001 - nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-

pratica, suddivise in:

- spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione;
- reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
- altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività o interventi autorizzati;
 - ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta (secondo le modalità delineate nel DPR194/2001, art.9, comma 9) viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
 - ai volontari lavoratori autonomi, che ne facciano richiesta, viene corrisposto il rimborso per il mancato guadagno (DPR.194/2001, art.9, comma10);

Al gruppo comunale potranno inoltre essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi (art.3 DPR194/2001), per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini (art.4 DPR194/2001).

Art. 10 (Addestramento e Materiali)

I volontari partecipano alle esercitazioni programmate dai competenti organi di Protezione Civile a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Il volontario in addestramento ed in operazioni e servizi, ha tuttavia la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni che egli ritenga pericolosi o non adeguati alla sua preparazione tecnico professionale. Tale comportamento non può essere oggetto di sanzioni disciplinari nei suoi confronti né pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al Gruppo. Solo partecipando attivamente alla vita del Gruppo, alle attività formative ed operative il volontario mantiene la qualifica di membro del Gruppo e può prendere parte agli interventi di Protezione Civile, conseguenti a eventi calamitosi.

I volontari hanno in consegna l'uniforme e l'equipaggiamento da utilizzare per ogni attività e servizio di Protezione Civile. Nel materiale consegnato è apposto lo stemma rappresentativo del Gruppo. Il singolo volontario è tenuto ad avere massima cura dell'equipaggiamento consegnatogli ed ad usarlo esclusivamente nelle occasioni previste, mantenendo un comportamento consono e rispettoso. È fatto obbligo di restituire tempestivamente quanto assegnatogli qualora il volontario non sia più iscritto al Gruppo, qualunque sia la motivazione. È autorizzato l'utilizzo di mezzi e attrezzature dell'Amministrazione Comunale ai Volontari che sono in possesso delle necessarie patenti e abilitazioni, in questo caso l'utilizzo degli stessi dovrà essere concordato tra il Responsabile del Servizio Protezione Civile ed i Responsabili dei Servizi interessati.

Al termine di ogni anno il Coordinatore del Gruppo comunica all'Amministrazione Comunale i nominativi dei volontari che non hanno fattivamente partecipato alla vita associativa ed alle attività, del Gruppo; nel caso in cui i volontari in questione, a seguito di formale sollecito da parte del Coordinatore, non riprendano le normali attività saranno attivati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 11. Il gruppo comunale volontari di protezione civile a sede presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 (Provvedimenti Disciplinari)

Il non rispetto del presente regolamento comporta a carico dei Volontari le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale o scritto da parte del Coordinatore nel caso di condotta non corretta;
- la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Coordinatore nel caso di:
 - infrazione del regolamento comunale di protezione civile;
 - comportamenti illeciti o illegittimi che diano luogo a procedimenti penali;
 - comportamento irresponsabile durante le esercitazioni, le attività e i servizi di protezione civile.

- L'espulsione ad insindacabile giudizio del sindaco nel caso in cui il volontario si sia reso disponibile di:
 - fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato;
 - comportamento pericoloso ed irresponsabile per se e per gli altri;
 - perdita del godimento dei diritti civili.

Art. 12
(Autorizzazione ad operare)

I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato o del Coordinatore del Gruppo; tale autorizzazione è di volta in volta ratificata con specifico atto.

I volontari, durante le esercitazioni autorizzate e gli interventi sono coperti da Polizza Assicurativa garantita dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui il volontario operi senza la prescritta autorizzazione, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 13
(Garanti del Regolamento)

Il Sindaco o suo delegato, e in sua vece il Coordinatore, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 14
(Norme Finanziarie)

Il codice fiscale del Gruppo coincide con quello del Comune di Deruta. Nel bilancio sono iscritti appositi capitoli di spesa, nei quali vengono imputati gli oneri relativi all'acquisto di beni, al mantenimento dell'operatività, al rimborso delle spese sostenute e alla programmazione delle iniziative. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrante del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni attinenti alla Protezione Civile.

Art. 15
(Disposizioni Finali)

Il presente regolamento è adottato in conformità della normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile. L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Per quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente in materia sul volontariato di Protezione Civile. Il presente regolamento può essere modificato e aggiornato, anche a seguito della modifica della normativa in materia.